



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.4/2015 DEL 11/03/2015

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
POLITICHE AGRICOLE"



Schema Disegno di Legge

"Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole"

Codice CIFRA A01/SDL/2015/00002

RELAZIONE

Con la presente proposta di "schema di ddl" si intende introdurre su alcune leggi regionali modifiche ed integrazioni sia per adeguarle a seguito di talune modifiche legislative intervenute nel tempo, sia per attivare nuovi procedimenti amministrativi più adeguati alle esigenze di maggiore trasparenza.

Più in particolare si ritiene dover intervenire:

- A) Per modificare ed integrare l'articolo 27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica";
- B) Per modificare l'articolo 20 bis della legge regionale 30/11/2000 n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi" così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 25/05/2012 n. 12;
- C) Per modificare l'articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";
- D) Per modificare ed integrare gli articoli 2, 4, 12 e 13 della legge regionale n. 20/1999 relativi alla disciplina delle procedure di assegnazione e vendita di beni della Riforma Fondiaria;
- E) Per integrare le disposizioni di cui all'articolo 7 della L.R. 18/99 in materia di concessioni per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.

Con riguardo alla questione sub A):

Per le modifiche che si propongono per l'articolo 27, si evidenzia che con la Legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2014", e precisamente con l'art.23, il Consiglio Regionale ha modificato il comma 1 dell'art.29 i Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica devono essere costituiti da nove membri, di cui sette eletti dall'Assemblea dei consorziati.

Ciò, determina la necessità di procedere all'armonizzazione della L.R. n.4/2012 nella parte in cui prevedeva, in seno al Consiglio di amministrazione dei Consorzi di Bonifica, l'attribuzione di un solo rappresentante dell'Assemblea dei Consorziati per fascia di appartenenza.

In particolare si ritiene dover intervenire sul comma 6 art. 27 L.R. 4/2012 stabilendo che il numero dei consiglieri eletti venga distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuzione della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuzione, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.

Con l'occasione si ritiene dover modificare i successivi commi 7 e 8 riguardanti, rispettivamente, le modalità di presentazione delle liste concorrenti ed i criteri per l'assegnazione dei seggi secondo il criterio proporzionale.



Con riguardo alla questione sub B):

La modifica esclude la necessità di richiedere autorizzazione per la trasformazione del bosco e il rimboschimento compensativo nel caso di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, conformi alle destinazioni urbanistiche, che non comportano incrementi di volumetria e che siano censiti dall'Agenzia del Territorio.

La modifica è motivata dal fatto che le manutenzioni sui manufatti esistenti non sottraggono bosco.

Con riguardo alla questione sub C):

In esecuzione del d.lgs. 227/2001, è stato introdotto nella Regione Puglia, con la l.r. 12/2012 inserita nella l.r. 18/2000, l'istituto giuridico della trasformazione del bosco con compensazione delle aree sottratte al pubblico godimento.

In fase applicativa delle norme approvate sono emerse difficoltà operative riconducibili alla formulazione delle norme stesse che potevano apparire contraddittorie.

Da qui, nell'ambito della c.d. "manutenzione della norma", la necessità di intervenire rimuovendo ostacoli interpretativi e riscrivendo le parti non chiare del comma 2 dell'art. 20 bis, nonché procede alla cassazione del comma 4 del medesimo art. 20 bis.

Con riguardo alla questione sub D):

La legge regionale n. 20/1999 disciplina le procedure di assegnazione e vendita di beni della Riforma Fondiaria e necessita di talune modifiche ed integrazioni per renderla più adeguata agli obiettivi che con la legge si intendono perseguire.

In particolare si propone di intervenire sui seguenti articoli:

- **Articolo 2 comma 4** - La proposta di modifica ed integrazione, si ritiene sia utile e opportuna per la soluzioni di numerosi casi di assegnazione e vendita rimasti insoluti dopo il decesso dell'originario assegnatario. Il comma in questione prende in esame, in particolare, i conduttori originari deceduti, ma già autorizzati all'assegnazione ai sensi dell'art.17 della Legge 230/1950 con formali provvedimenti deliberativi degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore, ivi compresi anche quelli che successivamente sono stati autorizzati dagli organismi della Riforma Fondiaria.
La modifica viene articolata in modo da favorire la dismissione di unità produttive e quote a quegli eredi che a seguito del decesso del de cuius, hanno continuato direttamente la conduzione dei terreni assegnati con autorizzazione provvisoria al proprio congiunto, pur non in possesso della qualifica di manuale coltivatore della terra.
Tanto al fine di evitare sia il rischio concreto di lunghi contenziosi per il rilascio del fondo, sia le richieste di pagamento dei miglioramenti fondiari effettuati sulle unità produttive.
- **Articolo 4** - Con l'articolo 4 della legge il legislatore ha disposto che << Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle **tabelle della Commissione provinciale prezzi**, competente



per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso delle unità produttive, maggiorando il relativo importo del costo rivalutatosi delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.>>.

La mancata costituzione della citata Commissione da oltre quattordici anni (ultime tabelle redatte nell'anno 1999) e, di conseguenza, l'oggettiva assenza di un riferimento tabellare prezzi aggiornato dei terreni agricoli, rende inapplicabile il disposto dell'art. 4 comma 1 della L.R. 20/99. Pertanto, al fine di evitare determinazioni di prezzi di vendita di terreni da assegnare, incongruenti e non corrispondenti al loro valore effettivo, si rende necessario una revisione dell'art. 4 della normativa regionale, adottando come parametro di riferimento per la determinazione dei prezzi di vendita, le tabelle V.A.M. -Valori Agricoli Medi - predisposti dalla Commissione Provinciale Espropri.

- **Articolo 12** – Si propone l'inserimento di un 5° comma per intervenire sul patrimonio di fabbricati ed immobili, molti dei quali superano abbondantemente i 50 anni, che nel corso degli anni sono stati abbandonati o utilizzati impropriamente con continui interventi manutentivi necessari per la loro messa in sicurezza. La proposta si conforma, quindi, ad una possibile utilizzazione, esclusivamente, per pubblica utilità da parte degli Enti che ne farebbero richiesta valorizzando nel contempo il patrimonio immobiliare di riforma senza alcun onere per l'erario regionale

- **Articolo 13** – L'articolo definisce le modalità di alienazione dei terreni, fabbricati e altre opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo, o comunque, abbiano perduto tale vocazione.

Per tale tipologia di beni, una volta determinato il valore iniziale del bene, si procede alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per un periodo non inferiore ai 20 giorni, specificando il bene in vendita ed il prezzo posto a base d'asta e la specificazione che chiunque può presentare, entro il termine all'uopo fissato, offerte migliorative. Alla scadenza del termine l'Ufficio competente comunicherà al possessore il prezzo di vendita che potrà risultare quello determinato come prezzo base o, in caso di offerte migliorative, quello più alto proposto.

Le nuove disposizioni per la determinazione del prezzo di vendita dei beni di che trattasi si applicano a tutte le procedure di acquisto non ancora definite con la sottoscrizione di atto di compravendita alla data del 31 gennaio 2015.

Con riguardo alla questione sub E)

La L.R. n. 18/99 " Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee" all'art. 7 " Durata della concessione" comma 2 riporta: " La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell'ufficio del Genio Civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione".

Orbene, per l'applicazione di tale disposto normativo, le aziende agricole hanno presentato, nel tempo, istanze di rinnovo ai competenti uffici (del Genio Civile prima e delle Amministrazioni Provinciali in seguito).

La gran mole di istanze presentate, in uno con il trasferimento delle funzioni alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R. 36 del 12.12.2008 e del D.P.G.R. n. 178 del 23.02.2010 pone nella condizione, diverse aziende agricole, di non beneficiare di accredito d'imposta per il



tramite del carburante ad accisa agevolata, per assenza del relativo provvedimento di rinnovo della concessione ad emungere acque sotterranee.

Di contro coloro i quali erano al 31.12.2010 in pendenza di riconoscimento di utenza o di richiesta di sanatoria sono nella condizione, pagando la sanzione di €. 360,00, di beneficiare dell'accredito d'imposta di cui sopra.

Pertanto si propone che, anche per il rinnovo delle concessioni all'emungimento di acque sotterranee, le cui istanze siano state presentate sia all'ex Ufficio del Genio Civile sia ai competenti uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora rilasciate in rinnovo dai medesimi uffici, sia possibile, pagando una sanzione di €. 100,00 alla Regione Puglia, ritenerle rinnovate con validità sino alla data del 31.12.2016.

Il presente schema di disegno di legge non comporta adempimenti di cui all'art. 34 della l.r. n. 28/2001.

FABRIZIO NARDONI



Schema Disegno di Legge

"Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole"

ART. 1

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 marzo 2012, n. 4)

1. Al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale n°4 del 13 marzo 2012 il periodo: "Ad ogni fascia viene attribuito un consigliere" viene sostituito dal seguente:

<<Il numero dei consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuzione della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuzione, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.>>

2. Il comma 7 dell'art. 27 della legge regionale n°4 del 13 marzo 2012 è sostituito dal seguente:

<<7. L'elezione dei Consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia. Le liste devono essere presentate e sottoscritte con le modalità fissate dallo Statuto del Consorzio, dall'uno per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento sottoscrittori qualora l'uno per cento risulti inferiore a cento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Il voto è espresso mediante segno da apporre nella casella posta a fianco dei nomi riportati nella lista prescelta. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all'interno della lista prescelta. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.>>

3. Il comma 8 dell'art. 27 della legge regionale n°4 del 13 marzo 2012 è sostituito dal seguente:

<<8. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuzione; in caso di parità anche nella contribuzione è eletto il candidato di maggiore età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l'ordine di lista.>>

ART. 2

(Modifiche all'articolo 20 bis della legge regionale 30/11/2000 n. 18 così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 25/05/2012 n. 12)

1. La lettera d) dell'articolo 20 bis della legge regionale 30/11/2000 n. 18 è abrogata.



ART. 3

(Modifiche all'art. 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18, le parole: "Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate ...", sono sostituite dalle parole **"Sono consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo se autorizzati ..."**.
2. Il comma 4 è soppresso.

ART. 4

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.")

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 è aggiunto il seguente:

<<4 bis - I terreni e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi designati non abbiano la qualifica di cui al comma precedente, la cessione del bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell'art. 4 della presente legge, con riferimento al valore di mercato attuale, purché venga dimostrato il consolidato possesso del fondo. >>

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 è aggiunto il seguente:

<< 1 bis - A partire dall'anno 2000 il valore dei terreni sarà determinato sulla base delle tabelle V.A.M. - Valori Agricoli Medi -, redatte dalla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio. Nel caso in cui le tabelle V.A.M. di riferimento risultino non aggiornate da più di due anni, saranno applicati i coefficienti di rivalutazione ISTAT.>>

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 è aggiunto il seguente:

<< 5. La Giunta regionale è altresì autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni immobili richiesti dai Comuni, sulla base di una proposta progettuale di valorizzazione, vincolando gli stessi al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà. >>

4. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:



<< 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori. A tal fine si procede alla determinazione del prezzo di vendita secondo le seguenti modalità:

- A) determinazione del valore iniziale del bene sulla base della sommatoria dei seguenti importi:
 - a) il valore di stima determinato dall'Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;
 - b) la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati dall'ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita.
- B) successivamente l'Ufficio Preposto provvede alla pubblicazione di un Avviso Pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene, all'albo pretorio del Servizio Demanio e Patrimonio e sul sito della Regione Puglia per un periodo non inferiore ai 20 giorni, specificando il bene in vendita ed il prezzo posto a base d'asta e che chiunque può presentare, entro il termine all'uopo fissato, offerte migliorative. Per beni di particolare rilevanza l'Ufficio può pubblicare l'avviso anche mediante altre fonti, ponendo il costo a carico dell'assegnatario.

Alla scadenza del termine l'Ufficio competente comunicherà al possessore il prezzo di vendita che potrà risultare quello determinato sub A) o, in caso di offerte migliorative, quello più alto proposto.>>

- 5. Il comma 7 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:

<< 7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro tre mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi sei, limitatamente al solo caso previsto dal comma 4 bis dell'articolo 3. Decorso tale termine, l'immobile viene ceduto in proprietà al soggetto che ha presentato la miglior offerta in sede di Avviso Pubblico o, in assenza di offerte, ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l'aggiunta degli interessi legali.>>

- 6. Dopo il comma 7 quater dell'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 è aggiunto il seguente:

<<7 quinquies. Tutte le procedure di acquisto non ancora definite con la sottoscrizione di atto di compravendita al 31 gennaio 2015, sono sottoposte alla procedura di determinazione del prezzo di vendita di cui al precedente comma 3.>>.



ART. 5

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee".)

1. Le concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sono state presentate istanze di rinnovo, agli ex Uffici del Genio Civile o alle Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n. 18/99, sono rinnovate sino al 31.12.2016 previo versamento, sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, della somma di euro 100,00 (cento/00) a titolo di canone unico onnicomprensivo.
2. Copia delle ricevute del versamento effettuato unitamente alla copia dell'istanza ed ad una comunicazione di essersi avvalsi della presente norma deve essere trasmessa all' Ufficio destinatario della domanda di rinnovo.
3. L'Ufficio rilascia attestazione di ricevimento della documentazione presentata mediante apposizione del protocollo e la concessione è rinnovata senza alcuna altra formalità.





Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: "Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole"

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Con lo schema di disegno di legge si ritiene dover intervenire:

- A) Per modificare ed integrare l'articolo 27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica";
- B) Per disciplinare modalità operative ai fini della ricognizione della "debitoria pregressa" da parte dei Consorzi di Bonifica;
- C) Per modificare l'articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";
- D) Per modificare ed integrare gli articoli 2, 4, 12 e 13 della legge regionale n. 20/1999 relativi alla disciplina delle procedure di assegnazione e vendita di beni della Riforma Fondiaria;
- E) Per integrare le disposizioni di cui all'articolo 7 della L.R. 18/99 in materia di concessioni per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Dal presente SDL non derivano oneri aggiuntivi per il Bilancio della Regione.

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo _____ ; importo _____;



riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;
 Upb _____, capitolo _____, importo _____;
 Upb _____, capitolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;
 Upb _____, capitolo _____, importo _____;
 Upb _____, capitolo _____, importo _____.

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Trattasi di norme finalizzate a modificare procedure amministrative obsolete o non efficaci che non producono una maggiore spesa a carico del Bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Bari, li

Il Direttore dell'Area
Dott. Gabriele Papa Pagliardini

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
 (Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

☒ Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
☐ Parere negativo per:

Bari, li 11/03/2015

SI PRENDE ATTO DELLA DICHIARATA ASSENZA DI
 NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.
 TUTTAVIA, SI EVIDENZIA L'OPPORTUNITÀ DI SPECIFICARE
 CHE DALLE RISULTANZE DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE
 DI CUI ALL'ART. 3 NON DERIVANO ONERI A
 CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

[Firma]

